

REGOLAMENTO (CEE) N. 384/78 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 1978****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1423/77 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 331/78 ⁽⁸⁾; che, per

la sterlina inglese e la sterlina irlandese, la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 15 al 21 febbraio 1978 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 27 febbraio 1978, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, sempreché tali elementi siano già d'applicazione nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1423/77 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 47 del 18. 2. 1978, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 24 febbraio 1978 che modifica gli elementi necessari
per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indi- cativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Ger- mania o esportati da questo paese :	+ 0,0750	— 0,0750	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0619
— raccolti in Francia			—	0,2477
— raccolti in Danimarca			—	0,0750
— raccolti in Irlanda			—	0,1247
— raccolti nel Regno Unito			—	0,3058
— raccolti in Italia			—	0,2630
2. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio nell' UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	— 0,0140	+	—
— raccolti in Germania			0,0659	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,1981
— raccolti in Danimarca			—	0,0140
— raccolti in Irlanda			—	0,0670
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2600
— raccolti in Italia			—	0,2144
3. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,0811	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	—
— raccolti in Francia			—	0,1867
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0538
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2496
— raccolti in Italia			—	0,2033
4. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,2296	+ 0,2296	+	—
— raccolti in Germania			0,3293	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2471	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,2296	—
— raccolti in Irlanda			0,1635	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0773
— raccolti in Italia			—	0,0203

	Elemento correttore del prezzo indi- cativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,3326 (a) — 0,2326 (b)	+ 0,3326 (a) + 0,2326 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,4405	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,3515	—
— raccolti in Francia			0,0837	—
— raccolti in Danimarca			0,3326	—
— raccolti in Irlanda			0,2609	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,0617	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Ir- landa o esportati da questo paese :	— 0,0568	+ 0,0568	+	—
— raccolti in Germania			0,1425	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0718	—
— raccolti in Francia			—	0,1405
— raccolti in Danimarca			0,0568	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2069
— raccolti in Italia			—	0,1580
7. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2552 (a) — 0,1796 (b)	+ 0,2552 (a) + 0,1796 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,3569	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2730	—
— raccolti in Francia			0,0208	—
— raccolti in Danimarca			0,2552	—
— raccolti in Irlanda			0,1877	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0581
— raccolti in Italia			—	—

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1978.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1978.